



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALDO MORO"

Via XX Settembre, 5 - 42124 REGGIO EMILIA

C.F. 80016270359 - C.M. REPS03000B - Codice Univoco Ufficio IPA: UFN1E5

reps03000b@istruzione.it - PEC reps03000b@pec.istruzione.it

☎ 0522517384 – 0522511699 - www.liceomoro.edu.it



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPARAZIONE E RESILIENZA

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- Vista l'O.M. 92/2007
- Visto il D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 novellato dal DPR 135/2025 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*;
- visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D. L. vo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 62/2017

CRITERI DI AMMISSIONE

Viene ammesso alla classe successiva lo studente che, in sede di scrutinio finale

1. riporti una valutazione pari o superiore a sette in comportamento e almeno sufficiente in tutte le altre discipline, rispetto ai criteri di valutazione stabiliti dal collegio dei docenti;
2. riporti una valutazione non completamente sufficiente in una sola materia, se il Consiglio di Classe valuta che le competenze trasversali già acquisite dall'allievo in discipline affini possano compensare tale valutazione con riferimento, in primo luogo, alla possibilità di seguire proficuamente il programma dell'anno successivo; restano esclusi i casi in cui, negli anni precedenti, l'ammissione alla classe successiva sia avvenuta con le stesse modalità.

CRITERI DI NON AMMISSIONE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

Si definiscono i seguenti criteri:

- non viene ammesso alla classe successiva lo studente che presenti valutazione inferiore a sei in comportamento indipendentemente dalle valutazioni nelle altre discipline;
- non viene ammesso alla classe successiva lo studente che presenti più di due materie valutate insufficienti, fatte salve le classi prime per le quali non viene ammesso alla classe seconda lo studente che presenti più di tre materie valutate insufficienti e, nel caso di tre materie valutate insufficienti, lo studente che ne abbia anche una sola grave (con valutazione pari a 4 o inferiore);
- non viene ammesso allo scrutinio e di conseguenza alla classe successiva lo studente che abbia superato il limite massimo di ore di assenze, previsto dall'art. 7 del DPR 122 del 2009 *“Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva”* Deroghe al limite massimo di assenze: il Consiglio di classe può derogare al tetto massimo di assenze, in presenza di sufficienti elementi di giudizio, nei seguenti casi: motivi di salute documentati; impegni sportivi di alto livello certificati.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE

In tutti i restanti casi il giudizio viene sospeso e lo studente viene indirizzato ai corsi di recupero o alle altre modalità comunicate tramite apposita lettera che verranno organizzate dalla scuola. Lo studente è tenuto a sottoporsi alle verifiche relative che saranno calendarizzate nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente. Fermo restando l'obbligo per gli studenti di sottoporsi alle verifiche, la famiglia che intenda non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola è tenuta a comunicarlo alla scuola stessa.

Per quanto non specificato, la valutazione delle competenze raggiunte in relazione alla possibilità di successo nella classe successiva, dell'incidenza della gravità delle insufficienze, della qualità dell'impegno e della partecipazione, così come l'eventuale deroga ai criteri di massima sopra enunciati, spetta al singolo Consiglio di Classe, che avrà cura di registrarle compiutamente nei verbali delle singole operazioni, motivando le deliberazioni assunte.

In caso di voto pari a sei in comportamento, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, indipendentemente dalle valutazioni nelle altre discipline, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN SEDE DI INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Lo studente per il quale sia stato sospeso il giudizio in sede scrutinio finale, viene ammesso alla classe successiva in uno dei seguenti casi:

1. se il risultato di tutte le prove nelle materie insufficienti è almeno sufficiente;
2. se il Consiglio di Classe valuta che le competenze trasversali, già acquisite dall'allievo in discipline affini, possano compensare le valutazioni non sufficienti nelle prove di verifica.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN SEDE DI INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

1. Mancato rispetto dell'obbligo di presentarsi alle prove di verifica per il recupero del debito.
2. Prove insufficienti, che dimostrino lacune formative tali da compromettere fin dall'inizio dell'anno una proficua partecipazione alle lezioni, anche in presenza di interventi di recupero.
3. Mancanza di competenze trasversali che possano compensare le valutazioni non sufficienti nelle discipline con giudizio sospeso.